



Regolamento per l'Attività Istituzionale

CONTENUTI	PAG.
1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Principi generali	3
2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	4
Articolo 3 - Collaborazione tra gli Organi	4
Articolo 4 - Comitato di Indirizzo	4
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione	4
Articolo 6 - Struttura operativa	5
3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	6
Articolo 7 - Documento Programmatico Pluriennale	6
Articolo 8 - Documento Previsionale Annuale	6
4. DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO	7
Articolo 9 - Destinatari degli interventi	7
Articolo 10 - Soggetti esclusi	7
Articolo 11 - Impegni pluriennali	8
Articolo 12 - Azioni informative per l'accesso agli interventi.....	8
5. MODALITÀ OPERATIVE	9
Articolo 13 - Strumenti di intervento	9
Articolo 14 - Interventi propri della Fondazione	9
Articolo 15 - Progetti di terzi	10
Articolo 16 - Ulteriori modalità operative	11
6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO.....	12
Articolo 17 - Requisiti delle richieste di terzi.....	12
Articolo 18 - Istruttoria	12
Articolo 19 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo	13
Articolo 20 - Esame delle richieste di contributo	14
Articolo 21 - Deliberazione dei contributi	14
Articolo 22 - Erogazione dei contributi.....	14
Articolo 23 - Revoca dei contributi.....	15
Articolo 24 - Monitoraggio e valutazione risultati	15
7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA.....	17
Articolo 25 - Pubblicità della documentazione istituzionale.....	17
Articolo 26 - Norma transitoria	17

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 9 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, di seguito indicata come "Fondazione", definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività istituzionale della stessa, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, l'efficacia degli interventi e l'efficienza nell'impiego delle risorse nelle aree di intervento previste dallo Statuto, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI del 22 aprile 2015, e di volta in volta scelte dagli Organi.

2. Le attività istituzionali sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione.

Articolo 2 - Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi, così come definiti dalle normative tempo per tempo vigenti, per il tramite di interventi periodicamente individuati dal Comitato di Indirizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative e contribuendo alla valorizzazione dell'identità delle comunità e del territorio, con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori toscani in cui la Fondazione ha tradizionalmente operato.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione opera assumendo iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, ispirandosi secondo criteri di massima trasparenza, di economicità e di programmazione, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere, di norma, un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, rilevanza storica, sociale e/o culturale, senza peraltro svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

4. Il Bando è lo strumento operativo privilegiato dalla Fondazione che, sulla base di specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione, le permette di selezionare i soggetti/progetti da sostenere attraverso una valutazione di merito, assoluta e comparativa, nonché di valutarne l'efficacia rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto.

2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

Articolo 3 - Collaborazione tra gli Organi

1. Nel rispetto delle specifiche attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto della Fondazione, gli Organi Statutari cooperano tra loro, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità istituzionali, nonché per la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione.

Articolo 4 - Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo esercita le funzioni di indirizzo generale e di formulazione delle linee strategiche e delle priorità della Fondazione nonché di valutazione dell'efficacia delle azioni svolte rispetto agli indirizzi assunti.

2. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Comitato di Indirizzo nell'ambito delle attività istituzionali:

- a) approva i regolamenti interni concernenti l'attività erogativa;
- b) definisce in un documento di sintesi da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, ai fini della predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale (triennale) e del Documento Previsionale Annuale, le linee strategiche pluriennali della Fondazione;
- c) approva il Documento Programmatico Pluriennale e il Documento Previsionale Annuale elaborati e proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, comprensivi del bilancio di missione, proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sulla costituzione o acquisizione di partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti.

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, nonché di proposta e di impulso della Fondazione, nel rispetto delle competenze del Comitato di Indirizzo, ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti per legge o dal presente Statuto ad altro organo della Fondazione.

2. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle attività istituzionali:

- a) predispone il Documento Programmatico Pluriennale e il Documento Previsionale Annuale in base al documento di sintesi, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. b), per l'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- b) attua i programmi pluriennali e annuali definiti dal Comitato di Indirizzo;
- c) predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, comprensivi del bilancio di missione, per l'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- d) formula i progetti di regolamenti interni concernenti l'attività erogativa e le proposte di eventuali iniziative in materia di imprese strumentali per l'approvazione del Comitato di Indirizzo.

Articolo 6 - Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Direttore Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative proprie e di terzi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 7 - Documento Programmatico Pluriennale

- 1.** Il Comitato di Indirizzo approva il Documento Programmatico Pluriennale (DPP) triennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi forniti dal Documento di Sintesi elaborato dal Comitato di Indirizzo stesso.
- 2.** Nel DPP sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi dalla legge, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- 3.** Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, effettua una regolare attività di "ascolto" degli *stakeholder* presenti sul territorio, e può procedere, oltre che per il tramite dei suoi rappresentanti istituzionali presenti negli Organi, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
- 4.** Il Documento Programmatico Pluriennale può essere oggetto di verifica dell'attualità delle previsioni e, qualora necessario, può essere aggiornato dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Documento Previsionale Annuale

- 1.** Il Documento Previsionale Annuale (DPA) contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale.
- 2.** Il DPA viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, approvato dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 3.** È compito del Consiglio di Amministrazione verificare l'attualità delle previsioni del DPA e procedere alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo.
- 4.** Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del DPA, individua e definisce le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

4. DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO

Articolo 9 - Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i.;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Soggetti esclusi

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse e altre iniziative a sostegno dello studio o della ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Articolo 11 - Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale di cui all'art. 7, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere anche impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio e che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
2. L'erogazione dei contributi annuali successivi al primo è effettuata sulla base del regolare avanzamento del progetto, positivamente valutato su documentate relazioni.

Articolo 12 - Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione di campagne di informazione, comunicazione, promozione e altre azioni informative presso il pubblico e gli organi di informazione volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 13 - Strumenti di intervento

1. La Fondazione esplica la propria attività istituzionale facendo ricorso a:

- a) Progetti diretti della Fondazione: sono iniziative, talvolta ideate da terzi e altre volte ideate internamente, per cui la Fondazione decide di intervenire in modo diretto, o comunque coordinato con il terzo che l'ha proposta, dal punto di vista della realizzazione, della gestione e dell'organizzazione;
- b) Bandi tematici e/o territoriali: sono strumenti erogativi rivolti a enti e istituzioni, in possesso di determinati requisiti, con l'intento di stimolare il territorio, sia in termini di presenza geografica che in termini di specializzazione settoriale, a presentare progetti in linea con gli obiettivi fissati dalla Fondazione;
- c) Richieste di terzi: rientrano in questa categoria le proposte avanzate da terzi che operano sul territorio, raccolte dalla Fondazione, secondo finestre temporali definite di anno in anno, che non rientrano nei Bandi tematici e/o territoriali ma che rientrano nei programmi dei singoli settori di intervento della Fondazione;
- d) Erogazioni istituzionali: sono contributi concessi a istituzioni cittadine riconosciute come realtà storiche e rappresentative dei propri settori d'intervento, affermate sul piano nazionale e/o internazionale e fulcro del contesto sociale locale;
- e) Enti strumentali: sono enti, osservatori e associazioni strumentali alla Fondazione, promossi per supportarla attraverso la realizzazione di specifiche attività in ambiti comuni di intervento, nello specifico quelli di conservazione del patrimonio ambientale, promozione dell'arte contemporanea, valorizzazione dell'artigianato artistico, sviluppo degli studi giuridico-finanziari;
- f) Patrocini: sono interventi a favore di iniziative di modesta portata, ma molto sentite dalle comunità di riferimento come concorsi, premi e ricorrenze tradizionali.

Articolo 14 - Interventi propri della Fondazione

1. Rientrano in questa categoria tutti gli strumenti di intervento di cui all'art. 13 la cui realizzazione è attuata direttamente dalla Fondazione.

2. Gli interventi propri della Fondazione sono di norma realizzati con il supporto di altri soggetti, in possesso di determinati requisiti qualitativi e professionali, al fine di poter raggiungere gli obiettivi dei programmi con maggior efficacia.

3. Ad ogni intervento proprio viene assegnato un referente interno della Fondazione, incaricato di coordinarne e di monitorarne le attività.

4. Di norma, le fasi che caratterizzano un intervento proprio della Fondazione sono:

- a) raccolta dati e informazioni presso enti ed istituzioni del territorio circa i fabbisogni emergenti;
- b) identificazione degli obiettivi;

- c) progettazione dell'iniziativa, identificazione degli eventuali partner e collaboratori esterni, e definizione del budget di progetto;
- d) presentazione al Consiglio di Amministrazione del progetto per le valutazioni e delibere conseguenti;
- e) affidamento e stipula degli incarichi con i collaboratori di progetto individuati in fase di programmazione e avvio delle attività;
- f) monitoraggio delle attività e degli stati di avanzamento del progetto ed eventuali informative di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione;
- g) conclusione del progetto e predisposizione di una relazione finale, inclusiva dei costi sostenuti e dei risultati raggiunti, ed eventuale informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- h) valutazione dei risultati raggiunti ed eventualmente degli effetti generati dal progetto.

Articolo 15 - Progetti di terzi

1. Nella definizione del DPP il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

2. La Fondazione sollecita le iniziative da parte di terzi attraverso la pubblicazione di Bandi tematici e/o territoriali, nonché Bandi Generici e la raccolta di richieste spontanee pervenute entro determinate scadenze.

3. Per ogni Bando tematico e/o territoriale, il Consiglio di Amministrazione definisce:

- l'oggetto e le iniziative finanziabili;
- gli obiettivi da raggiungere;
- i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità;
- le risorse complessive dedicate al bando;
- i criteri di valutazione delle richieste, indicando eventualmente il ricorso a soggetti esperti per la valutazione tecnica;
- la documentazione e le informazioni da fornire in sede di richiesta;
- modalità e scadenza di trasmissione delle richieste;
- le regole di rendicontazione dei contributi;
- le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute e finanziate.

4. Per la raccolta di richieste spontanee e Bandi generici, il Consiglio di Amministrazione definisce:

- i settori di intervento nell'ambito dei quali è possibile richiedere un contributo;
- le risorse disponibili;
- eventuali importi minimi e/o massimi richiedibili;
- i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
- i criteri di valutazione delle domande;
- le modalità e le scadenze di presentazione delle domande;
- le regole di rendicontazione dei contributi;
- le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute e finanziate.

Articolo 16 - Ulteriori modalità operative

1. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali (c.d. investimenti “di missione”), in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Articolo 17 - Requisiti delle richieste di terzi

1. Le richieste, nell'ambito dei Bandi tematici e/o territoriali, dei Bandi generici e delle richieste spontanee, devono essere presentate su apposita modulistica, di volta in volta indicata e disponibile presso il sito Internet della Fondazione, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- j) eventuali ulteriori documenti, informazioni e/o adempimenti necessari, a pena di inammissibilità.

3. Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- d) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

4. La Fondazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente e, eventualmente, l'impegno, proprio o di terzi, che garantisca la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto.

Articolo 18 - Istruttoria

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle

caratteristiche dei richiedenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
- f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Articolo 19 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

1. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla rilevanza dell'intervento nel territorio di riferimento come individuato nell'Art. 2 del presente Regolamento;
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- al carattere innovativo/tradizionale dell'iniziativa, ovvero la capacità del progetto di proporre nuove e più efficaci modalità di approccio ai temi oggetto dell'intervento e di soluzione delle problematiche individuate; carattere tradizionale, ovvero la capacità del progetto di perpetrare i valori della tradizione e della storia locale;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;
- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;

- alla capacità di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- alla capacità di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento;
- alla congruenza dei costi dell'iniziativa rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della esperienza desunta dall'analisi degli altri operatori presenti sul territorio nell'ambito di operatività del richiedente.

3. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Articolo 20 - Esame delle richieste di contributo

1. Tutte le richieste pervenute alla Fondazione sono esaminate dagli uffici competenti per settore nell'ambito dell'Attività Istituzionale (la "struttura operativa").

2. Nel caso dei Bandi tematici e/o territoriali le richieste possono essere esaminate anche da esperti indipendenti ed esterni alla Fondazione debitamente nominati dal Consiglio di Amministrazione che, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal bando, elaborano un giudizio e attribuiscono un punteggio all'iniziativa.

3. La struttura operativa predispone, per ogni richiesta, un rapporto istruttorio, completo dell'eventuale parere degli esperti esterni, che, previa condivisione da parte del Direttore Generale, viene proposto al Consiglio di Amministrazione per la eventuale relativa approvazione.

Articolo 21 - Deliberazione dei contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle domande di contributo sulla base delle informazioni contenute nei rapporti istruttori predisposti dalla struttura operativa, delle eventuali graduatorie stilate in occasione di Bandi tematici e/o territoriali, e tenendo conto della storia pregressa del richiedente circa le richieste presentate o le assegnazioni ricevute.

2. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono trasmesse con comunicazione scritta ai soggetti richiedenti, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta.

Articolo 22 - Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera o specifica intesa ("convenzioni") in cui vengono definiti i termini delle erogazioni, entrambe a firma del Direttore Generale.

2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento.

3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa, nonché a seguito della compilazione di report, questionari e altra documentazione eventualmente richiesta dalla Fondazione circa le attività realizzate e i risultati raggiunti. In situazioni adeguatamente motivate, è consentita

l'anticipazione fino ad un massimo del 20% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario dovrà adeguatamente rendicontare le spese sostenute con l'erogazione anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

4. Per contributi di modesta entità il Consiglio di Amministrazione può fissare modalità di rendicontazione semplificate.

5. I giustificativi di spesa forniti dal beneficiario per la rendicontazione e l'erogazione del contributo non possono essere utilizzati, limitatamente all'importo erogato, per ottenere eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

6. Il Direttore Generale può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione può essere quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, pena la revoca dell'apporto finanziario. Il Consiglio potrà individuare soggetti cui delegare, entro limiti da questi fissati, l'esercizio di tale facoltà.

8. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Articolo 23 - Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- b) sia accertato che a un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- d) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- e) il soggetto beneficiario si sia reso responsabile di eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste in essere in occasione o comunque in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata.

2. Per accertare la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente comma, la struttura operativa effettua periodicamente dei controlli sulle somme non ancora erogate, in tutto o in parte.

3. Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1., la Fondazione si adopererà per richiedere al beneficiario la restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate.

Articolo 24 - Monitoraggio e valutazione risultati

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica e valuta:

- lo stato di avanzamento del progetto;

- il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- i risultati in termini qualitativi e quantitativi raggiunti dall'iniziativa;
- gli effetti e gli impatti prodotti dalle attività di progetto a beneficio della comunità di riferimento.

7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Articolo 25 - Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Articolo 26 - Norma transitoria

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato di Indirizzo.
- 2.** Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.